

Edizione di sabato 1 dicembre 2018

DICHIARAZIONI

Modello Redditi errato o non presentato: come rimediare
di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

I costi di R&S su commessa estera si includono nella media
di **Debora Reverberi**

AGEVOLAZIONI

In attesa del decreto sull'enoturismo
di **Luigi Scappini**

CONTABILITÀ

Omaggi e regalie: disciplina contabile e fiscale
di **Viviana Grippo**

IVA

Acconto Iva 2018: il metodo storico
di **EVOLUTION**

FINANZA

La settimana finanziaria
di **Mediobanca S.p.A.**

DICHIARAZIONI

Modello Redditi errato o non presentato: come rimediare

di **Federica Furlani**

Decorso il termine del **31 ottobre** per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap relative all'esercizio 2017, come possiamo rimediare ad eventuali **errori** commessi nella compilazione dei modelli dichiarativi? E se le dichiarazioni non sono state trasmesse entro il termine previsto?

Per quanto riguarda la **mancata presentazione della dichiarazione nel termine previsto**, il contribuente, grazie al ravvedimento operoso ([articolo 13, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 472/1997](#)), entro **90 giorni dalla scadenza** prevista per la presentazione, può **sanare** autonomamente la sua posizione.

Dovrà presentare il modello necessariamente entro il prossimo **29 gennaio 2019**, senza particolari annotazioni sul frontespizio, e la dichiarazione verrà definita come **tardiva**, presentata cioè entro i successivi 90 giorni dalla scadenza, ma **valida** a tutti gli effetti.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione della sanzione ridotta dovuta **pari a € 25 euro** (1/10 di € 250) per ciascuna dichiarazione non presentata, da versarsi utilizzando il codice tributo **"8911"**.

Decorso il termine di 90 giorni la dichiarazione è considerata a tutti gli effetti **omessa**, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta dovuta, e non è più possibile effettuare la regolarizzazione.

È tuttavia sempre necessario distinguere se **ritardo** nella trasmissione della dichiarazione deve essere attribuito al **contribuente** o all'**intermediario**.

Nel primo caso, l'**intermediario** ha assunto l'impegno alla trasmissione telematica **dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione** (ad esempio il 6 novembre): tale data dovrà essere indicata come **"data dell'impegno"** sul frontespizio della dichiarazione e l'intermediario dovrà avere cura nell'effettuare poi l'invio. Nel contempo il **contribuente** provvederà al versamento della citata **sanzione** di € 25 per ogni dichiarazione presentata in ritardo, che si considererà valida a tutti gli effetti.

Se invece l'intermediario **ha assunto l'impegno alla trasmissione nei termini** ma poi non vi ha provveduto per qualunque motivazione, oltre alla regolarizzazione con pagamento della sanzione da parte del contribuente, l'**intermediario** deve **regolarizzare** con autonomo ravvedimento anche la **propria violazione di tardiva trasmissione telematica**.

In tal caso dovrà provvedere al versamento, tramite **modello F24** intestato all'**intermediario** stesso, della **sanzione ridotta pari a € 51** utilizzando il codice tributo **"8924"**.

Una volta trasmessa la dichiarazione, entro i termini di scadenza o nei 90 giorni successivi, è inoltre sempre possibile **correggere o integrare** la stessa, presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una **nuova dichiarazione** completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, indicando l'apposito codice nella casella del frontespizio denominata **"Dichiarazione integrativa"**.

Presupposto fondamentale per poter presentare una dichiarazione integrativa, è che sia stata validamente presentata quella originaria.

Per quanto riguarda i termini, le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap (e dei sostituti d'imposta) possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, e quindi sia in caso di **integrativa a favore del Fisco** sia a **favore del contribuente**, mediante successiva dichiarazione da presentare entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità, ovvero entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere ([articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#)).

Nella casella **"dichiarazione integrativa" del Frontespizio del modello dichiarativo** va pertanto indicato il **codice 1**, che corrisponde alla fattispecie descritta.

L'eventuale credito che emerge dalla dichiarazione a favore presentata dal contribuente, che deriva dal minor debito o dal maggior credito d'imposta, può essere utilizzato in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), secondo le **regole ordinarie**:

- se la dichiarazione integrativa è presentata **entro il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione **relativa al periodo di imposta successivo**;
- in ogni caso nell'ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla **competenza temporale**.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**, il relativo credito può essere **utilizzato in compensazione** nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In ogni caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, andrà indicato nel **quadro DI** il credito derivante dal minor debito o

dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.



Seminario di specializzazione

**LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E
L'ORGANIZZAZIONE DI STUDIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

I costi di R&S su commessa estera si includono nella media

di Debora Reverberi

Con la risposta all'istanza di interpello n. 58 del 2 novembre 2018 l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in materia di rilevanza delle spese sostenute da un'impresa commissionaria residente (o da una stabile organizzazione in Italia di impresa non residente) nell'esecuzione di un contratto di R&S stipulato con un committente non residente e privo di una stabile organizzazione in Italia ai fini del calcolo della media storica del triennio 2012-2014, in caso di assenza di attività di ricerca commissionata dall'estero nel periodo di imposta agevolabile.

L'istante è una società italiana che, nel quinquennio 2012-2016, ha realizzato attività di ricerca e sviluppo sia per conto proprio, sia su commessa di un'impresa francese.

Dal 2017 l'istante ha svolto esclusivamente attività di R&S per conto proprio, in assenza di costi sostenuti in relazione a commesse estere.

L'interpello verte sulla modalità di calcolo della media storica del triennio 2012-2014 e della conseguente spesa incrementale ai fini del credito d'imposta R&S, in relazione all'interpretazione del "principio di omogeneità dei valori comparabili": le spese per attività di ricerca commissionata dall'impresa estera e sostenute nel triennio rilevano ai fini della media o è corretto escluderle in ragione dell'assenza di ricerca commissionata dall'estero nel 2017?

La soluzione interpretativa prospettata dall'istante prevede di non dover contemplare le spese per attività di R&S commissionate dall'impresa estera nel calcolo della media storica, in virtù del principio di omogeneità dei valori comparabili, con un evidente effetto incrementale sul relativo credito d'imposta spettante nel periodo 2017.

L'Agenzia delle entrate, nella formulazione del proprio parere in risposta all'interpello, offre un importante spunto sulla modalità applicativa del "principio di omogeneità dei valori comparabili".

L'inclusione, fra gli investimenti ammissibili, delle spese sostenute in relazione ad attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti estere, anche per contratti di ricerca stipulati precedentemente e ancora in essere, decorre dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2016: si tratta infatti di un ampliamento dell'ambito soggettivo della disciplina agevolativa, introdotto dalla **L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), con l'aggiunta del [comma 1-bis](#) all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014.**

Prima dell'entrata in vigore della modifica normativa le spese di R&S sostenute da imprese

residenti in esecuzione di contratti di ricerca stipulati con imprese non residenti e prive di stabile organizzazione in Italia **non erano ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta e non rilevavano ai fini del calcolo della media storica.**

A seguito della modifica normativa, come chiarito sia al paragrafo 1.6, sia al paragrafo 2.2 della [circolare AdE 13/E/2017](#), **il soggetto commissionario residente che esegue attività di ricerca e sviluppo per conto di committenti esteri viene ora equiparato**, ai fini dell'agevolazione, **al soggetto residente che effettua investimenti in proprio** (soggetto "investitore"): nella determinazione del credito di imposta trovano dunque applicazione le medesime regole valide per le imprese residenti che effettuano investimenti in R&S.

Il **"principio di omogeneità dei valori comparabili"** prevede l'inclusione, nel calcolo della media storica del triennio 2012-2014, **dei soli costi connessi a investimenti corrispondenti a quelli agevolabili, in relazione a tutte le configurazioni che l'attività di ricerca ammissibile può assumere.**

La [circolare AdE 13/E/2017](#) al paragrafo 2.2 chiarisce che, *"a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, i soggetti che, oltre ad effettuare investimenti in proprio, svolgano anche attività di ricerca per committenti non residenti possono accedere al beneficio se la spesa complessiva per gli investimenti in attività di ricerca (propria e/o per committenti non residenti) eccede la media eventualmente rideterminata al fine di tenere conto dei costi sostenuti per le commesse estere nel triennio (o nel minor periodo) di riferimento"*.

L'Agenzia delle entrate, nella risposta all'interpello in esame, ha precisato la corretta modalità di applicazione del principio di omogeneità: per determinare la spesa incrementale è necessario **confrontare la massa degli investimenti effettuati** nel periodo d'imposta in cui si intende beneficiare del credito con la massa degli investimenti effettuati nel triennio 2012-2014, **a prescindere dalla circostanza che le spese sostenute nel periodo di riferimento e le spese sostenute nel triennio appartengano a differenti categorie di investimenti ammissibili.**

Ciò significa che i soggetti che effettuano R&S **sono tenuti a calcolare la media storica tenendo conto**, a prescindere dalla tipologia di investimenti ammissibili sostenuti nel periodo in cui si intende fruire del credito d'imposta, **di tutti i seguenti costi effettivamente sostenuti nel triennio** di riferimento:

- **R&S intra muros**
- **R&S extra muros**
- **R&S su commessa estera.**

In relazione alla fattispecie oggetto di interpello e alla soluzione prospettata dall'istante l'Amministrazione finanziaria ritiene dunque che **il contribuente debba rideterminare la media storica 2012-2014 considerando tutti i costi di R&S ammissibili sostenuti su commessa dell'impresa francese, anche in assenza di spese analoghe nel 2017**, non condividendo la

soluzione interpretativa dell'istante.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

In attesa del decreto sull'enoturismo

di **Luigi Scappini**

Il Legislatore purtroppo, molto spesso, alle parole non fa seguire i fatti e, quelle che sembrano iniziative meritevoli vengono derubricate a mere parole vuote.

In tal senso depongono, ad esempio, alcuni interventi, apprezzati e accolti con indubbio favore dagli operatori del settore agricolo.

Ad esempio, l'[articolo 1, comma 502 e ss., L. 205/2017](#), meglio nota come Legge di bilancio per il 2018, ha introdotto la disciplina dell'**enoturismo**, rientrando tra quelle **attività** che **caratterizzano** e fortificano un comparto, quello **vitivinicolo**, che sicuramente presenta un *trend* positivo in termini di crescita.

Al di fuori di evidenti imperfezioni tecniche, quello che lascia l'amaro in bocca è la **mancata emanazione**, ad oggi, del **decreto ministeriale** previsto al [comma 504](#) con cui deve, da un lato, essere data piena **attuazione** a quanto previsto dai precedenti commi e, dall'altro, aggiungiamo noi, essere **implementato**, o meglio, corretto, quanto previsto con la norma primaria.

A parziale difesa del Legislatore deve essere evidenziato come, in questo caso, **non sia stato previsto un termine** preciso ai fini dell'emanazione della norma, di modo che, nella realtà, il limite temporale di emanazione è potenzialmente infinito.

Tale decreto deve **individuare** le **linee guida** e gli **indirizzi** in **riferimento** *"ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica"*.

Nella **realtà**, con il decreto **dovranno**, a parere di chi scrive, essere **corrette** alcune **imperfezioni** o mancanze della norma primaria. In particolare, si rende necessario **riconducere** l'**enoturismo** alle **attività connesse** di cui all'[articolo 2135, comma 3, cod. civ.](#).

Attualmente, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 502, L. 205/2017](#), per **enoturismo** devono intendersi *"tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni viticole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine"*.

La **norma non rimanda** in alcun modo alle **attività connesse**, **salvo** poi **prevedere**, al successivo [comma 503](#), l'**applicazione** delle regole specifiche stabilite dall'[articolo 5 L. 413/1991](#) per le **attività agrituristiche** che, al contrario, sono espressamente contemplate nel novero di quelle **connesse** dall'[articolo 2135, comma 3, cod. civ.](#)

La previsione di una **tassazione forfettaria** di quella che viene considerata a pieno titolo quale **attività commerciale**, trova una propria **giustificazione** in una **lettura sistemica** del **regime fiscale** previsto per il mondo **agricolo**.

Per l'imprenditore agricolo, in particolare, sono previste **3** differenti **modalità** di **tassazione** dei redditi dallo stesso prodotti:

- **catastale**;
- **forfettaria**; e
- **analitica**.

La riconduzione di un'attività a una metodologia di tassazione o a un'altra dipende, essenzialmente, dalla più o meno marcata **connessione** della stessa al **fondo**, elemento che seppur "declassato" con la riforma del 2001 a potenziale e non più imprescindibile, ai fini fiscali ricopre sempre un ruolo determinante.

Tuttavia, le **prime due tipologie** di attività agricole, per poter fruire di una tassazione di favore, **richiedono** comunque una **espressa riconduzione** nel perimetro definito dall'[articolo 2135 cod. civ.](#); circostanza che, allo stato attuale, non è rinvenibile nell'**enoturismo**.

Sempre sulla falsariga del percorso intrapreso, non si può poi non evidenziare un ulteriore elemento critico della norma introdotta, dato dall'individuazione di un **perimetro soggettivo** di applicazione più ampio rispetto a quello stabilito per le altre attività connesse.

È di tutta evidenza come, allo **stato attuale**, la definizione di **enoturismo** lasci aperta la porta anche a coloro che nella realtà svolgono l'attività di **imbottiglieri**; circostanza quest'ultima, che **stride** con il **rimando** alle **regole fiscali** previste per l'**attività agriturbistica**, che, si ricorda, è e rimane un'attività connessa a quella agricola con la conseguenza che è necessario, *in primis*, il rispetto del requisito dell'**unisoggettività** (e quindi che la stessa sia esercitata da un soggetto che, alternativamente, svolge in via principale la coltivazione del fondo, la selvicoltura o l'allevamento di animali).

Una volta espressamente **ricondotto** l'enoturismo tra le **attività connesse** di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#) (come del resto facevano le 2 proposte di legge che erano all'esame di Camera e Senato al momento dell'emanazione della Legge di Bilancio per il 2018), il **problema** sarà **risolto** in origine.

Da ultimo, si evidenzia come il decreto dovrà risolvere un'ulteriore imperfezione della Legge di Bilancio, e precisamente quella per la quale "... *la commercializzazione delle produzioni viticole*

aziendali, anche in abbinamento ad alimenti” dovrà trovare la propria **disciplina fiscale** nelle previsioni di cui all'[articolo 5 L. 413/1991](#), il quale prevede **una tassazione forfettaria in misura pari al 25%**.

In realtà, la **vendita dei prodotti propri** trova una propria disciplina di favore nello stesso [articolo 32 Tuir](#) che riconduce l'attività tra quelle che trovano copertura nel reddito agrario.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



CONTABILITÀ

Omaggi e regalie: disciplina contabile e fiscale

di **Viviana Grippo**

Anche quest'anno il Natale è alle porte e le aziende si trovano ad organizzare l'acquisto degli **omaggi** per **dipendenti, clienti e soggetti terzi**, oltre a preoccuparsi delle **cene aziendali**.

Quindi, anche quest'anno, occorrerà richiamare l'attenzione su alcuni **aspetti fiscali e contabili** legati a tale gestione.

La scelta operata dall'impresa non può prescindere, tuttavia, dalla consapevolezza che non tutte le spese sostenute con il medesimo fine, quello cioè di omaggiare la controparte, hanno il medesimo trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette.

Nel dettaglio, occorre sottolineare che i costi sostenuti per l'acquisto di **beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa** sono:

- **integralmente deducibili dal reddito di impresa** nel periodo di sostenimento, se di **valore unitario non supera 50 euro**;
- **qualificati come spese di rappresentanza**.

L'[articolo 108, comma 2, Tuir](#) lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di **inerenza** (come stabiliti da apposito decreto del Mef e tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse) e di **congruità**.

Superato il limite di deducibilità stabilito dall'[articolo 108 Tuir](#), le spese sono da intendersi **indeducibili**.

In merito all'**Iva**, e sempre con riferimento agli **omaggi** a soggetti terzi di **beni che non rientrano nell'attività d'impresa**, il **D.P.R. 633/1972** afferma che non è ammessa la detrazione dell'Iva relativa alle **spese di rappresentanza**, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di **costo unitario non superiore a 50 euro**.

Contabilmente la spesa di rappresentanza che rispetti i requisiti Iva per la detrazione verrà registrata come segue:

Diversi	a	Debiti verso fornitori	2.200,00
Spese di rappresentanza			2.000,00
Erario c/Iva			200,00

Diversamente, se la spesa non soddisfa il requisito di detraibilità Iva, avremo:

Spese di rappresentanza a Debiti verso fornitori 2.200,00

In questo caso la voce delle **spese di rappresentanza** comprenderà al suo interno anche la **quota Iva indetraibile**.

L'azienda può anche decidere di destinare in omaggio ai propri clienti o fornitori i **beni la cui produzione o il cui scambio rientra nella sua attività**.

Dal punto di vista **reddituale**, i beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono **spesa di rappresentanza**, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi. Ai fini Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta sulla base del **prezzo di acquisto** o, in mancanza, del **prezzo di costo dei beni**, determinato nel momento in cui si effettua la **cessione gratuita**.

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce **spese per prestazioni di lavoro dipendente**, pertanto tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini **Iva**, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è **indetraibile** e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi.

Tornando all'aspetto contabile, se il bene omaggiato formasse oggetto della produzione propria si dovrà innanzitutto rilevare la cessione dell'omaggio, che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione, ovvero in autofattura.

Nel primo caso la scrittura contabile sarà la seguente:

Clients	a	Diversi		2.440,00
	a	Omaggi a clienti (ricavi)	2.000,00	
	a	Erario c/Iva	440,00	

Nel caso di rivalsa, la scrittura contabile sarà la seguente: Quindi occorrerà distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell'Iva.

Diversi	a Clienti		1.220,00
Omaggi (costi)		1.000,00	
Cassa		220,00	

Nel secondo caso, la scrittura sarà:

Diversi	a Clienti		1.220,00
Omaggi (costi)		1.000,00	
Imposte indeducibili		220,00	

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ PER IL BILANCIO 2018

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Acconto Iva 2018: il metodo storico

di **EVOLUTION**



Entro il 27 dicembre di ogni anno, i contribuenti interessati (imprese individuali, società di persone, società di capitali, professionisti, ecc.) sono tenuti al versamento dell'acconto Iva.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa del calcolo dell'acconto Iva con il metodo storico.

I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza "**mensile**", hanno l'obbligo di versare entro il **giorno 27 del mese di dicembre**, "*a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso*", un importo calcolato in percentuale sul "*versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso*" ([articolo 6, comma 2, della L. 405/1990](#)).

Il medesimo obbligo è previsto anche per i contribuenti che versano l'imposta con cadenza "**trimestrale**". In tal caso, occorre fare riferimento al "*versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso*".

In generale, quindi, i contribuenti devono versare l'acconto secondo un importo non inferiore in base a quello determinato in applicazione di uno dei **seguenti metodi**: storico, previsionale o delle operazioni effettuate.

Per quanto concernente l'ammontare dell'acconto Iva determinato sulla base del "**dato storico**" occorre tener conto di quanto disposto dall'[articolo 6, comma 2, della L. 405/1990](#). Nello specifico, il contribuente **determina l'acconto Iva in misura pari all'88% dell'imposta dovuta nell'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente**. La base di riferimento (saldo a debito) è, quindi, "differenziata" in relazione alla periodicità della liquidazione. Ciò premesso, relativamente all'acconto dovuto da parte:

- dei **contribuenti mensili**, il “dato storico” di riferimento è rinvenibile nel saldo “a debito” della liquidazione Iva relativa al mese di dicembre dell’anno precedente, al lordo dell’acconto versato (VH17 Modello IVA 2018). Così, ad esempio, se un contribuente “mensile” presenta un saldo della liquidazione Iva del mese di dicembre 2017 pari a euro 5.320, l’acconto Iva per il 2018 sarà pari a euro 4.681,60 ($5.320 \times 88\%$). Per i **contribuenti mensili che affidano a terzi la tenuta della contabilità** (la liquidazione dell’imposta fa riferimento alle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente) l’acconto Iva è dovuta in relazione al saldo “a debito” della liquidazione Iva di dicembre effettuata sulla base delle operazioni eseguite nel mese di novembre;
- dei **contribuenti trimestrali**, il “dato storico” di riferimento è rinvenibile nel saldo “a debito” della liquidazione Iva relativa al **quarto trimestre** (VH16 Modello IVA 2018), per i contribuenti trimestrali “per natura” ex [articolo 74, comma 4 del D.P.R. 633/1972](#), ovvero nel saldo “a debito” relativo all’anno ($VL38 - VL36 + VH13$), per i contribuenti “trimestrali per opzione” ex [articolo 7 del D.P.R. 542/1999](#). Si ricorda che, in quest’ultimo caso, non vanno considerati gli **interessi in misura dell’1%** applicati all’Iva in sede di dichiarazione annuale ([risoluzione AdE 157/E/2004](#)).

Così, ad esempio, se un contribuente trimestrale ha versato un importo pari a euro 1.818 (di cui euro 1.800 a saldo della dichiarazione annuale 2017 + euro 18 interessi 1%), ed euro 1.230 a titolo di acconto per il 2017, con un totale Iva dovuta per l’ultimo trimestre 2017 pari a euro 3.030 ($1.818 - 18 + 1.230$) l’acconto Iva dovuto per il 2018 ammonterà a euro 2.666,40 ($3.030 \times 88\%$).

Si fa presente che per quanto concerne la determinazione dell’acconto da versare da parte dei contribuenti che fruiscono di particolari crediti di imposta (autotrasportatori e distributori di carburanti), la base di riferimento (dato “storico”), nel caso di periodicità trimestrale, è il **saldo “a debito”** risultante della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre, al **lordo** dell’acconto (VH17 Modello IVA 2018). Così, ad esempio, se un distributore di carburante presenta un saldo della liquidazione Iva del quarto trimestre 2017 pari a euro 7.680, l’acconto IVA per il 2018 sarà pari a euro 6.758,40 ($7.680 \times 88\%$).



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: maggiore selettività sui paesi emergenti

- In caso di un accordo tra USA e Cina sul commercio internazionale, il 2019 potrebbe iniziare con una nota positiva che andrebbe a rafforzare i primi effetti dell'allentamento monetario e fiscale implementato in Cina
- Indonesia e India sono i paesi emergenti asiatici più resilienti a shock su condizioni finanziarie esterne.

Nelle ultime settimane, **il sentiment di mercato sui paesi emergenti si è stabilizzato** grazie alle attese per un possibile accordo (anche se parziale) durante il prossimo G20, capace di smorzare le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina: Washington potrebbe decidere di sospendere ulteriori tariffe fino alla prossima primavera in cambio di nuovi negoziati volti a produrre cambiamenti costruttivi nella futura politica economica cinese. Il presidente Trump ha recentemente affermato di essere molto vicino a “fare qualcosa” con la Cina. Così **il 2019 potrebbe iniziare con una nota positiva che andrebbe a rafforzare i primi effetti dell'allentamento monetario e fiscale implementato in Cina**: i nostri indicatori proprietari mostrano una stabilizzazione del *momentum* della crescita e una moderazione del *momentum* dell'inflazione, anche sulla scia del calo del prezzo del petrolio, che favorirà in particolare i paesi asiatici che sono importatori netti di petrolio.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik